

5870

20/04/2005

Identificativo Atto n. 959

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

APPROVAZIONE DOCUMENTO "INDICAZIONI E PROCEDURE DI VERIFICA DEL
"RIALLINEAMENTO" DEI PERCORSI BIENNALI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE AI TRIENNALI
SPERIMENTALI"

IL DIRETTORE GENERALE DIREZIONE FORMAZIONE, ISTRUZIONE E LAVORO

VISTA la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR 24 maggio 2000, n. 4 con la quale è stata costituita la Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro e contestualmente è stato conferito al Dott. Renzo Ruffini l'incarico di Direttore Generale della medesima.

VISTI:

il Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MPLS) sottoscritto il 3 giugno 2002; **l'Accordo** quadro sancito in Conferenza Unificata il 19 giugno 2003;

il Protocollo d'intesa fra Regione Lombardia, Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) sottoscritto il 23 settembre 2003, attuativo del sopra citato Accordo del 19 giugno 2003;

l'accordo territoriale fra Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia sottoscritto il 10 dicembre 2003;

con i quali viene attuata in Regione Lombardia la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di istruzione e formazione professionale nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla Legge 53 del 28 marzo 2003, a partire dall'anno formativo 2002-2003;

VISTI:

il DDG n.11244 del 16/6/2002 e la DGR n. 12008 del 7/2/2003 con i quali vengono definite le linee di indirizzo dell'offerta formativa in Regione Lombardia anche in attuazione del citato Protocollo d'Intesa del 3 giugno 2002;

le DGR:

n. 12008 del 07/02/2003 "Linee di indirizzo per l'offerta formativa - a.f. 2003/2004";

n. 12838 del 28/02/2003 "Linee guida Obbligo Formativo - a.f. 2003/2004";

n. 13084 del 23/05/2003 "Integrazione alle Linee di indirizzo e direttive per l'offerta formativa-Percorsi di qualifica in Obbligo Formativo per l'anno formativo 2003/2004";

n. 16005 del 16/1/2004, "Definizione delle direttive dell'area 2 del piano triennale dell'offerta formativa: Diritto-Dovere di Istruzione e Formazione per 12 anni" per l'anno formativo 2004/2005;

n. 17608 del 21/5/2004, con la quale vengono approvati le "Linee di indirizzo per l'offerta di formazione professionale della Regione Lombardia per l'anno formativo 2004/2005" e il documento "Integrazione percorsi triennali sperimentali - Area 2 A.F. 2004/2005";

il DDG n. 11740 del 9/7/2004 con il quale si approva il dispositivo "Completamento offerta formativa area 2 - direttiva diritto-dovere di istruzione e formazione (DDIF)" che tra l'altro prevede l'individuazione delle undici Province 10mb arde quali Organismi Intermediari per l'attuazione dell'offerta formativa in Regione Lombardia;

CONSIDERATO

che l'accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 19/06/2003, su citato ed i Protocolli d'intesa sottoscritti il 3/06/2002 ed il 23/09/2003 tra Regione Lombardia, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca (MIUR) e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MPLS) prevedono il rilascio del titolo di Qualifica di Istruzione e Formazione professionale al termine dei percorsi sperimentali;

CONSIDERATO che la citata DGR n.13084 del 23.05.2003 apre la possibilità di "riallineamento", ai percorsi sperimentali di cui sopra, dei percorsi biennali, indicandone le caratteristiche;

CONSIDERATO

che gli esami finali riguardano:

- a) tutti i percorsi sperimentali triennali di Istruzione e Formazione professionale iniziati nell'Anno Formativo 2002/2003 in applicazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 3/06/2002 tra Regione Lombardia, MIUR e MPLS;
- b) i percorsi biennali iniziati nell' Anno Formativo 2003/2004 che siano da considerare "riallineati" a quelli sperimentali triennali di cui sopra, previa verifica del rispetto delle direttive contenute nel documento DGR n.VII/13084 del 23/05/2003 "Integrazione alle Linee di indirizzo e direttive per l'offerta formativa - Percorsi di qualifica in Obbligo Formativo per l'anno formativo 2003/2004".

RITENUTO OPPORTUNO

Dare indicazioni alle Province in ordine alle procedure di verifica del "riallineamento" dei percorsi biennali di formazione professionale di cui al precedente punto lettera b, ai percorsi triennali sperimentali di cui al precedente punto, lettera a;

VISTO

il documento "Indicazioni e procedure di verifica del "riallineamento" dei percorsi biennali di formazione professionale ai triennali sperimentali" predisposto dalla struttura competente della Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DATO ATTO

che si è svolta una fase di confronto con le Province Lombarde riguardo al documento allegato al decreto

DECRETA

1. di approvare il documento "Indicazioni e procedure di verifica del "riallineamento" dei percorsi biennali di formazione professionale ai triennali sperimentali", allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere copia del presente atto a cura della VO "qualificazioni dei sistemi, riforme e programmazione", per opportuna conoscenza, alle Amministrazioni Provinciali della Regione Lombardia.
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sistema informativo <http://formalavoro.regione.lombardia.it>.

Il Direttore Generale
Dott. Renzo Ruffini

ALLEGATO A

Indicazioni e procedura di verifica del "riallineamento" dei percorsi biennali di formazione professionale ai percorsi triennali sperimentali.

I - Indicazioni

1. Finalità della differenziazione dei percorsi biennali

Le "Integrazioni alle Linee di indirizzo" dell'Area 2 dell'anno formativo 2003-2004 hanno previsto la possibilità di attuare interventi di "riallineamento" dei percorsi biennali a quelli triennali sperimentali, al fine di permettere ai giovani iscritti le medesime opportunità di conseguire la qualifica prevista per i triennali.

Le medesime "Indicazioni" elencavano gli elementi specifici di adeguamento da effettuare da parte dei Soggetti Gestori per poter considerare i percorsi biennali a tutti gli effetti "riallineati" ai triennali.

In vista degli esami finali e del conseguente rilascio della qualifica, si rende necessario procedere alla verifica del soddisfacimento dei requisiti richiesti dalle "Indicazioni" per il riallineamento, onde permettere ai percorsi biennali di terminare con un esame ed una qualifica effettivamente adeguati al percorso svolto.

I percorsi biennali riallineati dovranno concludersi con un esame di qualifica identico (in termini di obiettivi da raggiungere, di tipologia di prove, di composizione della Commissione, ecc...) a quello previsto per i percorsi triennali, per consentire il rilascio del medesimo titolo di qualifica con valore nazionale e che consente l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Per i restanti percorsi biennali, considerati non riallineati, l'esame finale e la qualifica rilasciata (e la relativa denominazione) non subiranno variazione rispetto a quelli tradizionali. Tale qualifica è valida per l'assolvimento dell'obbligo formativo, ma non del diritto dovere di istruzione e formazione; infatti il recente decreto legislativo in materia prevede modalità gradualità di attuazione, alle quali gli allievi dei percorsi biennali non riallineati non sono ancora soggetti.

A tutti gli allievi comunque, sia in esito ai percorsi di tipo tradizionale, sia in esito a percorsi riallineati, verrà anche rilasciata una certificazione delle competenze acquisite, valida come credito e spendibile nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, secondo quanto previsto dall'Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata in data 28 ottobre 2004.

Il nuovo titolo di qualifica rilasciato al termine dei percorsi triennali si differenzia da quello tradizionale anche per la possibilità che offre agli allievi di iscriversi direttamente al quarto anno dei nuovi percorsi per il raggiungimento del diploma di istruzione e formazione professionale ed anche (con le modalità indicate nel citato Accordo del 28/10/2004) al quarto anno dei percorsi di Istruzione. Per questo l'esame relativo al rilascio di detta qualifica dovrà verificare, oltre alle competenze professionali, anche il raggiungimento degli "standard minimi delle competenze di base" di cui all'Accordo siglato in sede di Conferenza Unificata il 14 gennaio 2004.

Al di là degli aspetti formali, è comunque necessario, in una logica di garanzia per gli allievi, che da parte del Soggetto Gestore sia valutata attentamente l'opportunità di richiedere l'accesso all'esame per il rilascio del nuovo titolo di qualifica, verificando se in tal modo non si espongono gli allievi al pericolo di non essere riconosciuti idonei e quindi non ottenere alcuna qualifica. Ciò perché non ci potranno essere esami differenziati per il medesimo percorso, né la possibilità residuale di accedere, per alcuni allievi di percorsi considerati riallineati, ad esami per il rilascio di qualifiche tradizionali.

2. Elementi da verificare

Coerentemente con quanto espresso nelle "Integrazioni alle Linee di indirizzo 2003-2004", gli elementi da verificare per valutare le richieste del Soggetto Gestore di accedere all'esame per il rilascio del nuovo titolo di qualifica triennale riguardano:

- a. la progettazione di dettaglio, che deve essere stata strutturata in riferimento all'acquisizione degli "standard minimi delle competenze di base" di cui all'Accordo siglato in CU il 14 gennaio 2004;
- b. l'adozione, entro la progettazione di dettaglio, della "metodologia della personalizzazione", cioè la previsione di interventi differenziati a seconda delle diverse caratteristiche degli allievi;
- c. deve essere stato adottato il "portfolio" o libretto individuale delle competenze con valenza orientativa e formativa, oltre che di certificazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite;
- d. per i quindicenni prosciolti dall'obbligo scolastico (ovvero bocciati al primo anno della scuola superiore) ammessi alla prima classe del percorso, devono essere state realizzate iniziative di valutazione e/o di "bilancio di competenze", per rilevare il grado di possesso dei requisiti di accesso; tali iniziative devono essere state seguite, durante il biennio, da altri interventi di riallineamento per la personalizzazione dei percorsi formativi (come indicato alla precedente lettera b), eventualmente anche mediante la sperimentazione di LaRSA (Laboratori di Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti).

3. Soggetti preposti alla verifica e modalità

La verifica dei requisiti indicati al punto precedente è effettuata dalle Province, in base alla dichiarazione, da parte Soggetto Gestore, della conformità della formazione biennale offerta alla tipologia di "percorso riallineato" come sopra riepilogata.

Con tale dichiarazione, e sulla base del materiale documentale allegato (progettazione di dettaglio, portfolio adottato, relazioni delle attività di personalizzazione effettuate, ecc...), utile per valutare il soddisfacimento dei requisiti del "riallineamento", il Soggetto Gestore può fare richiesta di accesso all'esame per il rilascio del nuovo titolo di qualifica ai propri allievi.

Le Province procedono alla verifica non solo sulla base della documentazione, ma anche con eventuali ulteriori azioni (quali ad esempio colloqui) presso i Soggetti Gestori.

II - Procedura

Soggetto	Attività	Scadenza
Provincia	Invia ai Soggetti Gestori dei percorsi biennali il documento con Indicazioni procedura e modulistica	22 aprile 2005
Soggetto Gestore	Invia alla Provincia la dichiarazione di conformità e la domanda, completa di tutti gli allegati, per far accedere i propri allievi all'esame per il rilascio del nuovo titolo di qualifica	29 aprile 2005
Provincia	Valuta le richieste pervenute in relazione agli elementi necessari per considerare il percorso riallineato; eventualmente richiede al Soggetto Gestore un colloquio aggiuntivo. Decreta con proprio atto l'elenco dei percorsi considerati come effettivamente riallineati	6 maggio 2005 (Provincia Milano: 11 maggio)
Provincia	Trasmette alla Regione il proprio atto con l'elenco dei percorsi biennali riallineati	10 maggio 2005
Regione	Presa d'atto dei Corsi valutati come "riallineati" dalle Province	20 maggio 2005

